

Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 18 dicembre 2013 presso la Sede di Tavagnacco (UD) tra

- la **Hypo Alpe-Adria-Leasing S.r.l.** (d'ora in poi "HLI") rappresentata dai Sigg.ri Balzotti Alfredo e Corea Giampaolo

e

- le **Rappresentanze sindacali territoriali e aziendali** delle sigle DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/Cgil nelle persone di:
 - DIRCREDITO, rappresentata dal Sig. Cattarossi Luigi (Consigliere Nazionale) e dal Sig. Santoro Pietro Sante (Dirigente RSA); *Sig. Gallina Claudio (Segr. Prov. Udine)*
 - Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dal Sig. Giambruno Marcello (Segretario Provinciale) e dal Sig. Gerardini Paolo (Dirigente RSA); *sig. TIRELLI DENIS (Dirigente Provinciale)*
 - Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA/CISL), rappresentata dal Sig. De Marchi Roberto (Segretario Provinciale) e dalla Sig.ra Locatelli Lara (Segretario Provinciale); *sig. SBISA' FRANCO (Dirigente RSA)*
 - Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito (FISAC/CGIL), rappresentata dal Sig. Grion Mattia (Segretario Regionale) e dal Sig. Cafarelli Francesco (Dirigente RSA);

viene stipulato quanto segue:

Articolo 1 - Iscrizione ad Abi ed applicazione del CCNL del Credito

Con la sottoscrizione dell'Accordo, HLI assume l'obbligo di dare corso all'iscrizione all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) a far data dal 1° gennaio 2014 e di applicare nella sua interezza il CCNL del Credito di tempo in tempo vigente.

Articolo 2 - Formazione

HLI si rende disponibile a valutare le proposte delle OO.SS per la definizione dei piani formativi rinviando a specifici incontri, comunque nel rispetto del disposto dell'art. 72 del CCNL del Credito.

Articolo 3 - Flessibilità

Fermo restando l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, le parti convengono la possibilità per i dipendenti a tempo pieno, inquadrati nelle aree professionali, di fruire, compatibilmente con le esigenze specifiche organizzative, di flessibilità nell'orario di lavoro, secondo la seguente previsione:

- ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.00 con conseguente posticipo dell'orario di uscita;

garantendo comunque la prestazione giornaliera di 7 ore e 30 minuti.

Viene fatta salva la previsione dell'art. 87 del CCNL del Credito per quanto riguarda la categoria dei quadri direttivi.

Articolo 4 - Ticket Buoni Pasto

Le parti concordano che HLI riconoscerà al personale appartenente alle aree professionali, ai quadri direttivi e ai dirigenti ticket-buoni pasto giornalieri di importo pari ad Euro 5,29 alle condizioni di cui all'art. 50 del CCNL del Credito.

Articolo 5 - Previdenza Complementare

Le parti hanno individuato la possibilità di realizzare la previdenza complementare mediante l'adesione collettiva a due Fondi pensione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito Decreto) e successive modificazioni e integrazioni;

FABI
Balzotti Alfredo
FIBA/CISL:
De Marchi Roberto

DIRCREDITO
Cattarossi Luigi
Santoro Pietro Sante

FISAC
Grion Mattia
Cafarelli Francesco

E' istituito un piano pensionistico complementare in regime di contribuzione definita per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli aderenti un più elevato livello di copertura previdenziale.

Il piano pensionistico troverà attuazione mediante l'adesione su base collettiva e a parità di condizioni economiche al Fondo Pensione aperto Previgen Global destinato alle adesioni collettive istituito da Generali Italia S.p.A. e dal Fondo Pensione di riferimento del settore del Credito Previabank.

Costituisce requisito per la partecipazione al piano pensionistico complementare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Azienda, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi, entrambi in seguito al superamento del periodo di prova contrattualmente stabilito. I dipendenti potranno aderirvi in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova con effetto dal giorno successivo al superamento del periodo di prova e senza recupero, quindi, del periodo pregresso.

Per partecipare al piano pensionistico complementare occorre presentare al Fondo pensione apposita domanda di iscrizione secondo le modalità ed i termini fissati dal fondo stesso.

L'adesione a uno dei due Fondi pensione è libera e volontaria.

Al finanziamento del piano pensionistico concorreranno sia il Datore di lavoro sia i Lavoratori aderenti. Le trattenute saranno effettuate mensilmente e, con analoga frequenza, il Datore di lavoro effettuerà il versamento dei contributi a uno dei due Fondi Pensione:

- a) il Datore di lavoro contribuirà per ciascun Lavoratore aderente con una somma annua pari al 1,00% della retribuzione annua lorda assunta a base per la determinazione del TFR;
- b) il Lavoratore contribuirà, mediante trattenuta mensile sulla busta paga, con un minimo dello 0,40% della retribuzione annua lorda assunta a base per la determinazione del TFR. Tale percentuale potrà essere variata annualmente, fermo restando i suddetti limiti minimi, purché arrotondata all'unità o al mezzo punto percentuale, dandone comunicazione al Reparto Human Resources entro il 30/11 di ogni anno; tale comunicazione avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- c) l'accantonamento annuale al T.F.R., posteriore all'iscrizione al Fondo Pensione, è integralmente destinato al Fondo Pensione stesso; per i dipendenti di prima occupazione anteriore al 29 aprile 1993, viene versato al Fondo Pensione una quota almeno pari al 50% del T.F.R. oppure al 100% del T.F.R.; per i dipendenti che risultassero già iscritti, senza soluzione di continuità, dalla data del 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare viene destinato al Fondo Pensione - a scelta del dipendente - una quota pari allo 0% oppure al 50% oppure al 100% del T.F.R.;
- d) i Lavoratori possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico, avrà diritto, in base a quanto stabilito nel presente articolo, al contributo del datore di lavoro.

L'Azienda opererà le trattenute dei contributi a carico dell'iscritto direttamente in busta paga con cadenza mensile.

Sempre con periodicità mensile la contribuzione (azienda, dipendente e TFR) verrà riversata al Fondo Pensione scelto.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permanente, per il dipendente, la condizione di iscritto; la contribuzione (azienda e dipendente) verrà rapportata all'eventuale retribuzione percepita dal dipendente stesso.

La contribuzione al Fondo pensione cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La sospensione della contribuzione a carico del dipendente fa venire meno ogni altro obbligo contributivo da parte dell'Azienda, salvo l'eventuale TFR optato.

FABI
Lefrancq
FIBA - CISL
2/10/07

DIRECREDITO
G. B. ...
Adria Leasing Srl - Dircredito - FABI - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil

FISAC
A. ...

Per quanto qui non riportato si rimanda alla documentazione istituzionale dei Fondi pensione, di cui si allega copia, le cui disposizioni sono compatibili con quanto previsto dal presente accordo.

Resta inteso tra le parti che la mancata adesione da parte del lavoratore a uno dei Fondi Pensione di cui alla presente clausola non comporterà il riconoscimento da parte di HLI di alcun trattamento sostitutivo.

Quanto sopra, si applica anche ai dipendenti che hanno sottoscritto l'accordo plurisoggettivo in materia di previdenza complementare.

Articolo 6 - Missioni

In caso di missioni, HLI corrisponderà ai dipendenti il solo trattamento del rimborso a piè di lista sulla base di quanto contenuto nella policy aziendale tempo per tempo vigente. Nel caso in cui la missione si prolunghi oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito verrà riconosciuto al personale appartenente alle aree professionali il lavoro straordinario, come da art. 106 del CCNL del Credito fino ad un massimo di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.

Articolo 7 - Autocertificazione di assenza per malattia

Le parti concordano sulla possibilità di applicare il sistema dell'autocertificazione dell'assenza per malattia fino ad un giorno nei confronti di tutto il personale di HLI.

Articolo 8 - Permesso per motivi personali

Fermo restando quanto disciplinato dalle vigenti norme di legge e contratto, in aggiunta a quanto concesso dal CCNL del Credito tempo per tempo vigente, le parti concordano, su richiesta del personale, la concessione annua di una giornata di permesso retribuito - frazionabile in due tranches di minimo 4 ore cadauna - per documentati motivi personali.

Articolo 9 - Assistenza sanitaria


L'Azienda si dichiara disponibile ad estendere a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi, in entrambi i casi una volta superato il periodo di prova, l'assistenza sanitaria, con eventuale contribuzione del dipendente da stabilirsi in relazione al tipo ed alla vastità di copertura prescelta e con quota a carico dell'azienda.


Il premio complessivo annuo è pari:


- Aree professionali / QD1 e QD2
 - pacchetto A: Euro 341 annui di cui 100,00 a carico del dipendente per la propria iscrizione;
 - pacchetto B: Euro 170,50 annui a carico azienda;
- QD3 e QD4: Euro 665,00 annui di cui 100,00 a carico del dipendente per la propria iscrizione;
- Dirigenti: Euro 1.196,00 annui di cui 154,94 a carico del dipendente per la propria iscrizione;


Si rimanda comunque alle condizioni generali della polizza assicurativa dell'attuale compagnia di riferimento.

Entro il 30/09/2014 le parti convengono di incontrarsi per rivedere, qualora ci fossero le condizioni aziendali, i termini della polizza assicurativa.

FABI
representative


DIRECREDITO


FISAC


FIBA - CISL:


Articolo 10 – Condizioni al personale di HLI

HLI si impegna a cercare una convenzione per i prodotti ed i servizi bancari per i dipendenti alle migliori condizioni di mercato, in via preferenziale rivolgendosi ad Hypo Alpe-Adria-Bank SpA. Una volta individuata detta convenzione sarà premura dell'Azienda darne comunicazione alle OO.SS.

Articolo 11 – Lavoro Part-Time

HLI si impegna a valutare le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale, comunque entro i limiti percentuali stabiliti dal CCNL tempo per tempo vigente, dando priorità alle richieste presentate ai sensi dell'art. 12bis del d.lgs. 61/2000.

Le parti convengono di rincontrarsi, su richiesta delle RSA, per un aggiornamento della situazione dei part-time.

Articolo 12 – Durata

Il presente accordo ha una durata determinata fino al 31/12/2016.

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi accordo, regolamento, intesa o prassi comunque denominati in essere sulle materie qui disciplinate.


Il presente accordo si applica ai dipendenti inquadrati nelle aree professionali e come quadri direttivi e - per quanto compatibile con l'inquadramento - anche ai dirigenti.

Per quant'altro non convenuto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni di legge e del CCNL ABI tempo per tempo vigenti.


Tavagnacco, 18 dicembre 2013

Letto, firmato, sottoscritto alle ore ___:

HYPO ALPE ADRIA LEASING S.R.L.

DIRCREDITO


FIBA/CISL


FABI


FISAC/CGIL
